

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 166 del 2005, proposto da:

Poligrafici Editoriale s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Fanzini, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Bologna, via S. Stefano n. 43;

contro

Comune di Bologna, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Annamaria Cupello Castagna e Giulia Carestia, con domicilio eletto presso l'ufficio legale comunale in Bologna via Oberdan n. 24;

per l'accertamento, previa istanza cautelare,

del diritto della ricorrente ad ottenere il rimborso, da parte del comune di Bologna, della somma di L. 52.297.200 (Euro 27.009,25), oltre interessi legali dal 21.7.2004, data di messa in mora, al saldo,

a suo tempo pagata a titolo di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per un intervento di ampliamento del proprio fabbricato industriale in Bologna, via E. Mattei n. 106, ma non dovuta a causa di decadenza del titolo edilizio per mancata realizzazione dell'intervento. La ricorrente svolge, inoltre, conseguente azione di condanna del comune di Bologna alla restituzione della predetta somma con i relativi accessori di legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Bologna;

Vista l'istanza cautelare presentata dalla ricorrente contestualmente al ricorso e vista, altresì, l'ordinanza collegiale n. 249 del 4 marzo 2005, con la quale questa Sezione ha respinto la stessa per non provata sussistenza del requisito del *periculum in mora*;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 11 aprile 2013 il dott. Umberto Giovannini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La presente causa consiste nell'azione di accertamento del diritto della società editoriale odierna ricorrente alla restituzione della somma di L. 52.297.200 (corrispondente ad €. 27.009,25) da essa a suo tempo corrisposta al comune di Bologna a titolo di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, relativamente ad

un intervento di ampliamento del fabbricato industriale di sua proprietà sito in Bologna, via Mattei n. 106, precedentemente regolarmente assentito dal Comune con concessione edilizia. La ricorrente, però, non ha iniziato i lavori entro il termine annuale previsto *ex lege*, con la conseguenza che il Comune ha dichiarato la decadenza del relativo titolo edilizio. Alla richiesta della ricorrente di restituzione delle somme versate a tale titolo, il Comune opponeva un espresso diniego, motivato sulla ritenuta avvenuta prescrizione del credito. Da qui, l'odierna azione della concessionaria di condanna del Comune alla restituzione della somma a suo tempo versata per oneri di urbanizzazione e rimasti ormai senza causa, oltre al pagamento degli accessori di legge dal di del dovuto fino al saldo completo del debito.

L'amministrazione comunale di Bologna, costituitasi in giudizio, insiste nel ritenere infondata la pretesa attorea per intervenuta prescrizione, a suo dire dovendosi calcolare la scadenza del relativo termine dalla data di versamento degli oneri di urbanizzazione in tesoreria, o al limite, dalla più recente data di ritiro del titolo (21/4/1994), con conseguente asserita prescrizione del diritto alla restituzione della somma, avendone la ricorrente chiesto il rimborso con nota pervenuta al Comune in data 21/7/2004 e, quindi, ben oltre la scadenza del termine decennale.

Alla pubblica udienza del 11 aprile 2013, la causa è stata chiamata e, quindi, è stata trattenuta per la decisione come da verbale.

Il Collegio osserva che il ricorso merita accoglimento.

Va rilevato che non è in contestazione – tra le parti – che la concessione edilizia rilasciata alla ricorrente in data 10/1/1994 e da questa formalmente ritirata in data 22/4/1994, sia stata dichiarata decaduta dal Comune per mancato inizio dei lavori entro il termine annuale decorrente dalla data in cui il titolo è stato ritirato, e nemmeno è oggetto di contestazione l'esistenza del credito vantato dalla ricorrente nei confronti dell'Amministrazione comunale debitrice. Resta, quindi, da risolvere la questione relativa alla diversa decorrenza del termine ordinario di prescrizione del diritto dalla ricorrente alla restituzione delle somme in questione, al fine di accertare l'intervenuta o meno prescrizione del credito in questione.

La ricorrente individua il *dies a quo* nella data del 22/4/1995, nella quale, in ragione dello spirare del termine annuale di inizio dei lavori, è intervenuta la decadenza della concessione edilizia ritirata il 22/4/1994, con conseguente produzione di effetti quali: l'impossibilità di realizzazione dell'intervento e, sotto diverso angolo di visuale, la possibilità di esercitare il diritto alla restituzione degli oneri urbanistici già corrisposti al Comune.

La civica amministrazione, invece, come già si è accennato, fa coincidere il termine iniziale della prescrizione con la data di rilascio del titolo edilizio (10/1/1994) o, al limite, con quella successiva di rilascio dello stesso (22/4/1994).

Il Collegio ritiene di condividere la tesi della ricorrente, in quanto, relativamente al credito per restituzione di somme pagate a titolo di oneri di urbanizzazione per mancato inizio dei lavori stessi e conseguente decadenza della relativa concessione edilizia, il *dies a quo* dell'ordinario termine di prescrizione decennale del suddetto diritto, debba necessariamente essere individuato nel momento in cui il diritto al rimborso poteva essere effettivamente esercitato, e, pertanto, nel giorno 22/4/1995, ovvero nella data di scadenza del termine annuale di decadenza per mancato inizio dei lavori relativi a concessione edilizia ritirata dall'interessata in data 22/4/1994.

E' solo da tale momento, infatti, che l'odierna ricorrente poteva esercitare il diritto in questione, mediante richiesta al Comune di restituzione delle relative somme, essendo sempre da tale momento spirato anche il termine per potere iniziare i lavori concessionati senza incorrere nella decadenza.

Sulla questione, la giurisprudenza amministrativa ha osservato che "...per i diritti di credito, la realizzazione dei quali esige un'attività del creditore, la prescrizione decorre dal giorno in cui l'attività poteva essere compiuta ed egli poteva, così, mettersi in grado di esigere la prestazione dovuta sia perché l'inerzia del titolare del diritto assume rilevanza dal momento in cui è possibile esercitare il diritto..." (v. Cons. Stato, Sez. V, 19/6/2003 n. 954; T.A.R. Campania –SA– Sez. II, 28/2/2008 n. 247).

Per le suesposte ragioni, il ricorso è accolto e, per l'effetto, si accerta il diritto della ricorrente alla restituzione, da parte del comune di Bologna, dell'importo a suo tempo pagato a titolo di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'oggetto, con accessori di legge dal di del dovuto alla data del

saldo completo del debito, con conseguente condanna dello stesso Comune al pagamento delle suddette somme di cui è debitore.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia - Romagna (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, accerta il diritto della ricorrente come specificato in motivazione e condanna il Comune di Bologna al pagamento, in favore della ricorrente, delle relative somme di cui è debitore oltre ad accessori di legge.

Condanna altresì il comune di Bologna, quale parte soccombente, al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese relative al presente giudizio, che liquida per l'importo onnicomprensivo di €. 4.000,00 oltre c.p.a. e i.v.a..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2013, con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Mozzarelli, Presidente

Bruno Lelli, Consigliere

Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 01/07/2013.